



telefono 0923/981120 fax 0923/982465

www.autoservizisalemi.it

E-mail:
urp@autoservizisalemi.it

REGOLAMENTO DI VIAGGIO

**AUTOLINEE NAZIONALI
MARSALA-ROMA,
MARSALA-MILANO,
MARSALA-TORINO.**

Edizione SETTEMBRE /2008

- ART. 1** – **Oggetto del Regolamento.**
- ART. 2** – **Il biglietto di viaggio.**
- ART.3** – **Tariffe.**
- ART.4** – **Perdita del biglietto di viaggio.**
- ART.5** – **Bagaglio.**
- ART.6** – **Trasporto animali.**
- ART.7** – **Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi.**
- ART.8** – **Recesso del passeggero. Cambio data. Rimborsi**
- ART.9** – **Doveri del passeggero.**
- ART.10** – **Foro competente.**
- ART.11** – **Norma di chiusura**

In vigore dal 01 Novembre 2008

ART.1 - Oggetto del regolamento.

1. I servizi di linea delle autolinee nazionali :

“MARSALA – MAZARA DEL VALLO – CASTELVETRANO – MENFI – SCIACCA – PORTO EMPEDOCLE – AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO – LICATA – GELA – CATANIA – MESSINA - ROMA” ,

“MARSALA - MAZARA DEL VALLO - CASTELVETRANO – MENFI – SCIACCA – PORTO EMPEDOCLE – AGRIGENTO – PALMA DI MONTECHIARO – LICATA – GELA – CALTAGIRONE - BOLOGNA - PARMA – PIACENZA – MILANO ” e ,

“MARSALA – MAZARA DEL VALLO – CASTELVETRANO – MENFI – SCIACCA – PORTO EMPEDOCLE – AGRIGENTO – PALMA DI MONTECHIARO – LICATA – GELA – CALTAGIRONE - SIENA – FIRENZE – VERCELLI – ALESSANDRIA – TORINO”,

esercitate dalla Società Autoservizi Salemi S.r.l , con sede sociale in Salemi, Via Ettore Scimemi n. 2 , e con sede amministrativa in Marsala , Via Salemi n.97 , sono disciplinate dalle norme del presente regolamento , di cui un estratto è pubblicato nel biglietto di viaggio.

2. La Società alla quale il passeggero dovrà rivolgersi per eventuali reclami, di qualsiasi genere e natura, è sempre e soltanto la Società Autoservizi Salemi S.r.l , irrilevante restando per il passeggero la circostanza che il biglietto possa essere stato emesso da un'altra Società .

3. Con l'acquisto del biglietto di viaggio il passeggero dichiara implicitamente di conoscere, accettare ed osservare le norme del presente regolamento.

ART. 2 - Il biglietto di viaggio.

1. Il biglietto di viaggio dev'essere acquistato, prima dell'inizio del servizio, presso le biglietterie o i rivenditori autorizzati o presso le agenzie di viaggio convenzionate con la Società . Soltanto eccezionalmente è consentito l'acquisto del biglietto di sola andata, a bordo dell'autobus direttamente dal personale aziendale viaggiante, e comunque limitatamente alla disponibilità dei posti.

2. Il biglietto di viaggio è nominativo (I dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati dall'Autoservizi Salemi S.r.l su supporto informatico e cartaceo , nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo principi di correttezza , liceita' e trasparenza, per finalità strettamente connesse e funzionali alla gestione del titolo di viaggio ed all'erogazione del servizio di trasporto) e documenta la conclusione del contratto di trasporto esclusivamente tra la Società che assicura il servizio (d'ora in poi chiamata anche "vettore") e l'intestatario del biglietto, per la tratta ivi indicata. L'obbligazione del vettore è differita al momento in cui deve avere inizio il servizio. Il vettore non è pertanto responsabile di eventuali furti, rapine, aggressioni o di qualsiasi evento dannoso per l'utente che accada all'interno delle sale d'attesa delle biglietterie.

3. Il biglietto è nominativo, non è cedibile né trasferibile. Il vettore non assume alcuna responsabilità se al momento dell'emissione del biglietto originario vengono fornite false generalità da chi ne richiede il rilascio.

4. Per "tratta" si intende la relazione cui si riferisce il biglietto di viaggio: essa verrà individuata attraverso l'indicazione della località di partenza, di quella di destinazione, del giorno/mese/anno in cui il viaggio viene effettuato, dell'orario di partenza. Il viaggiatore, al momento del rilascio, è tenuto a verificare i dati contenuti nel biglietto, per evitare di incorrere nelle penalità previste in caso di variazioni.

5. Qualora, al momento della partenza, il passeggero presenti come documento di viaggio un biglietto valido per la tratta ma intestato ad altra persona, sarà tenuto, per usufruire del servizio, al pagamento di un nuovo biglietto di viaggio, ferma restando la disponibilità dei posti.

6. Il passeggero ha l'obbligo di conservare il biglietto per tutta la durata del viaggio e di esibirlo ad ogni richiesta del personale viaggiante. Il passeggero che viene trovato a bordo dell'autobus sprovvisto del biglietto di viaggio è tenuto a regolarizzare la propria posizione con il pagamento della tariffa ordinaria relativa all'intera linea, aumentata di una penale pari al 100% della tariffa stessa.

7. I tagliandi dei biglietti devono essere staccati soltanto dal personale aziendale addetto al controllo. I tagliandi staccati per errore dal personale aziendale dovranno essere restituiti al passeggero firmati.

8. Il biglietto ha validità di 2 mesi decorrenti dalla data di emissione, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'annullamento del viaggio nei termini e nei modi di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, nonché quello di una nuova prenotazione.

9. Tutte le informazioni presenti negli orari possono essere soggette a variazioni. Ogni informazione, pertanto, dovrà essere confermata al momento della prenotazione.

10. E' possibile acquistare i biglietti on-line. In tal caso verranno richiesti i dati identificativi dell'acquirente (I dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati dall'Autoservizi Salemi S.r.l su supporto informatico e cartaceo, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo principi di correttezza , liceità e trasparenza, per finalità strettamente connesse e funzionali alla gestione del titolo di viaggio ed all'erogazione del servizio di trasporto) e il pagamento dovuto tramite carta di credito. A pagamento avvenuto il sistema fornirà la ricevuta di pagamento e il numero del/i posto/i assegnato/i.

ART.3 - Tariffe.

1. L' Autoservizi Salemi S.r.l applica le tariffe approvate dall'organo concedente.
2. La tariffa applicabile è quella in vigore il giorno del viaggio di andata. In caso di adeguamento delle tariffe nel corso di validità del biglietto, le tariffe applicabili sono quelle in vigore il giorno di emissione del biglietto.
3. Sono previste delle agevolazioni per i biglietti di andata / ritorno. Il biglietto A/R ha validità di 60 giorni, con ritorno chiuso non rimborsabile.
4. Sono previste, altresì, agevolazioni per gli studenti di età inferiore ai 26 anni , per i bambini di età compresa tra 0 e 10 anni, e per gli anziani di età' superiore ai 65 anni.
5. Salvo casi di necessità ed urgenza, non possono viaggiare minori di anni 16 compiuti se non accompagnati da passeggeri adulti, fatta salva apposita autorizzazione, redatta per iscritto e firmata da chi esercita la patria potestà, rilasciata alla Società che deve effettuare il servizio.
6. Non è consentito portare in braccio bambini di qualsiasi età. E' obbligatorio in ogni caso l'acquisto del biglietto e l'occupazione di una poltrona, per ragioni sia di sicurezza del viaggio, che di incolumità del bambino. Il vettore non risponde di eventuali danni subiti dal bambino e/o da chi abusivamente lo conduce con sé tenendolo in braccio, anche se i danni sono causalmente legati ad un evento direttamente riconducibile alla responsabilità del vettore.
7. Le tariffe possono essere modificate / adeguate senza alcun preavviso, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2.

ART. 4 - PERDITA DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO

1. I biglietti smarriti , rubati o deteriorati sono rimborsabili dopo la scadenza di validità , se non utilizzati fraudolentemente da terzi. Il passeggero che intenda avvalersi di tale facoltà deve

comunicare l'accaduto entro 12 ore dalla partenza , e presentare domanda scritta agli uffici dell'Autoservizi Salemi S.r.l, corredata da autocertificazione e copia di un Documento d'Identità.

ART. 5. - Bagaglio.

1. Nel costo del biglietto di viaggio non è incluso alcun corrispettivo per il trasporto del bagaglio del passeggero, il quale viene svolto dal vettore soltanto a titolo di cortesia per una migliore soddisfazione dell'utenza.
2. Il bagaglio deve, comunque, essere trasportato in contenitori chiusi quali valigie, scatole e simili, per comodità d'ora in poi denominati anche "colli". Ogni passeggero ha diritto a trasportare un solo collo più il bagaglio a mano, il quale deve essere deposto, a cura del passeggero stesso, e sotto la sua personale responsabilità, nel vano portabagagli dell'autobus. E' possibile accettare ulteriori bagagli , solo in caso di disponibilità di spazio nella bauliera e a discrezione del personale viaggiante, previo pagamento di una maggiorazione di Euro 10,00 a bagaglio.
3. Ogni collo non può eccedere il peso di Kg. 20. Non sono ammesse eccedenze, fatta salva la previsione del comma 2 ed i limiti di carico dell'autobus. Il vettore può rifiutare le richieste di trasporto che non siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa e/o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e del viaggio, nonché l'integrità dei bagagli degli altri passeggeri.
4. Ogni passeggero ha la facoltà di portare seco nella cabina dell'autobus un piccolo bagaglio a mano, di dimensioni compatibili con gli appositi alloggiamenti.
5. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus armi o munizioni. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus materiale infiammabile, esplosivo o comunque pericoloso o nocivo. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus merce di contrabbando o comunque illegale. Non sono ammessi bagagli contenenti liquidi . Stessi divieti vigono per il bagaglio deposto nel vano portabagagli.
6. I passeggeri che violano i divieti di cui al precedente comma sono personalmente e direttamente responsabili verso i terzi e verso le Autorità competenti. L'Autoservizi Salemi S.r.l , comunque, si riserva il diritto di rivalersi per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cui dovesse andare incontro, causati dal comportamento illecito o comunque scorretto del passeggero.
7. Il vettore non risponde in alcuna misura per la perdita del bagaglio, sia esso condotto dal passeggero all'interno della cabina dell'autobus (c.d. bagaglio a mano) che dallo stesso deposto nel vano portabagagli. Il vano portabagagli è incustodito: il vettore non è responsabile per i danni

causati al bagaglio per colpa del passeggero o per la natura particolare del bagaglio o per il suo imballaggio. Il vettore non assume alcun obbligo di custodia e vigilanza del bagaglio, il quale risiede in via esclusiva in capo al passeggero.

8. Il vettore risponde della perdita del bagaglio solamente se ad esso direttamente imputabile e comunque nel limite massimo inderogabile di Euro 103,3 per bagaglio, con un limite massimo di Euro 206,6 per passeggero , come stabilito dalla Legge 450/1985.

9. I reclami per la perdita o l'avaria dei bagagli dovranno comunque essere fatti dal passeggero immediatamente all'arrivo al personale di bordo e successivamente confermati per iscritto, corredati da regolare denuncia alla pubblica autorità, entro 10 giorni dalla fine del viaggio, alla Direzione della Società , sotto la propria personale responsabilità per le dichiarazioni ivi contenute.

10. Non si effettua il trasporto di plichi e colli per conto terzi.

ART.6 – Trasporto animali.

1.E' consentito il trasporto di animali, e comunque non piu' di uno per autobus, contro il pagamento dell'intero biglietto , purchè di piccola taglia ed in apposite gabbiette per tutta la durata del viaggio. L'animale non ha diritto al posto, e l'agenzia e/o la biglietteria non può emettere il biglietto che sarà emesso a bordo dal'autista.

2.Il trasporto degli animali può essere limitato o rifiutato, ad insindacabile giudizio dell'autista, per esigenze legate al servizio o per eventuali lamentele da parte dei passeggeri.

3.I passeggeri che trasportano un animale sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati all'autobus, a cose o ad altri passeggeri . L'autista può chiedere a chi porta con sé un animale , in caso di disturbo , di abbandonare l'autobus, senza diritto ad alcun rimorso.

ART. 7 – Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi.

1. Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.

2. Se il servizio è interrotto per forza maggiore o per ordine dell'Autorità pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza, e non al rimborso del biglietto.

3. Se il servizio è interrotto per fatto addebitabile al vettore, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore assicura al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo.
4. Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volontà o, comunque, per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso né ad alcuna prestazione.
5. Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili alla Società che assicura il servizio, quest'ultima non è comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai passeggeri.
6. Il vettore non è responsabile della mancata coincidenza con servizi di trasporto assicurati da altre compagnie di trasporto siano esse terrestri, marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'atto concessorio.

ART.8 – Recesso del passeggero . Cambio data . Rimborsi.

1. Il passeggero può recedere dal contratto fino alle 12 ore precedenti la partenza programmata.
2. In caso di recesso il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, ma dovrà pagare una penale:
 - in una misura pari al 20% del prezzo pagato se il recesso perviene fino a 48 ore prima dell'orario della partenza indicata nel biglietto;
 - in una misura pari al 50% del prezzo pagato se il recesso perviene da 48 ore a 12 ore prima dell'orario della partenza indicata nel biglietto.

Il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso se il recesso perviene meno di 12 ore prima dell'orario della partenza indicata nel biglietto, o nell'ipotesi di cui al superiore art. 3 comma 3.

3. Il recesso deve essere in ogni caso comunicato al Centro Booking dell'Autoserviizi Salemi S.r.l al numero 0923.981120, nella fascia oraria 9.00-13.00 , 15.00-19.00 o , qualora l'acquisto sia stato effettuato tramite un'agenzia di viaggi convenzionata, esclusivamente alla agenzia emittente. La richiesta di rimborso deve essere inviata alla Società contestualmente al recesso.

4. Il passeggero che si trova nella condizione di non poter usufruire del biglietto per la data di partenza in esso indicata, avrà la possibilità di riutilizzare lo stesso nell'arco dei 2 mesi successivi alla data di emissione del biglietto . Tale variazione dovrà essere comunicata al Centro Booking dell'Autoserviizi Salemi S.r.l al numero 0923.981120, nella fascia oraria 9.00-13.00 , 15.00-19.00. Ogni richiesta di cambio sarà accettata fino ad un'ora prima dell'orario di partenza previsto ed il

viaggiatore è tenuto a pagare una penale fissa da corrispondere alle biglietterie/agenzie abilitate o al personale viaggiante, che dovranno rilasciare regolare biglietto. Le comunicazioni pervenute dopo l'orario di partenza comporteranno la perdita del biglietto.

ART.9 – Doveri del passeggero.

1. Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie regole di diligenza. Non deve danneggiare l'autobus, e di eventuali danni da lui provocati ne risponde alla Società proprietaria dell'autobus. Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non deve condurre a bordo dell'autobus o deporre nel vano portabagagli materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.
2. E' severamente vietato fumare all'interno dell'autobus, come stabilito dalla legge n.584/75 e dai DPR n.753/80. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
3. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri in evidente stato di ubriachezza ricorrendo, qualora lo ritenesse opportuno, all'intervento delle Forze dell'ordine.
4. Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza del viaggio e dei passeggeri.
5. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare alla sicurezza ed incolumità propria e delle persone e/o cose sotto la sua custodia.
6. Il passeggero ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche al momento della conclusione del contratto.
7. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento illecito dell'utente o comunque non conforme alle regole dell'ordinaria diligenza.
8. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere dall'autobus (anche con l'intervento delle Forze dell'Ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo od al servizio.
9. Il viaggiatore ha l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza quando il veicolo è in movimento, come stabilito dal Decreto Lgs. n.150 del 13 marzo 2006.

ART. 10 – Foro competente.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Marsala.

ART.11 – Norma di chiusura.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché la normativa di settore.

2. E' facoltà della Società modificare ed integrare in qualsiasi momento il presente regolamento. Il regolamento aggiornato e vigente sarà in ogni caso sempre a disposizione dell'utenza presso le biglietterie dell' Autoservizi Salemi S.r.l , presso le agenzie di viaggio convenzionate e presso tutti i rivenditori autorizzati.